



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RINALDO D'AQUINO"**

Via Francesco Scandone – Montella (AV)
Sito www.iissrinaldodaquino.edu.it E-mail: AVIS02100B@istruzione.it Pec: AVIS02100B@pec.istruzione.it
C.F.91010430642 Cod. Mecc. AVIS02100B
Tel. 082761047 - 08271949166

CIRCOLARE N. 37

A tutti i docenti
A tutto il personal ATA
Albo Digitale

ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - "RINALDO D'AQUINO"-MONTELLA
Prot. 0005639 del 18/05/2026
I-1 (Uscita)

Oggetto: Fruizione benefici L.104/92 e pianificazione mensile.

Al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, si ritiene opportuno *ricordare a tutto il personale titolare dei benefici* della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato e il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza, la richiesta del congedo è subordinata ad una precisa responsabilità personale e la firma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e sottoscritta ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, impegna in misura inoppugnabile che, in caso di un uso improprio, è previsto il licenziamento immediato e l'applicazione del codice penale. Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art.55 quater, comma1, lett. a), nell'art.55 quinquies, commi 1e 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

Chi durante la giornata di permesso retribuito o di congedo per assistenza al familiare disabile svolge mansioni ulteriori e/o diverse commette una "frode", non soltanto nei riguardi del datore di lavoro, in considerazione di un permesso pagato in maniera non consona agli obiettivi pattuiti dalla legge, ma anche nei confronti della collettività. Infatti questi permessi sono interamente retribuiti, sono validi ai fini pensionistici del TFS e del TFR e nel pubblico impiego sono un preciso onere di spesa a carico dei singoli bilanci pubblici poiché considerati come giornata lavorativa a tutti gli effetti. Ne consegue che può essere legittimamente licenziato il lavoratore che, con il pretesto dei permessi della legge 104, impiega invece le giornate di assenza per attività personali diverse dal prestare assistenza al portatore di handicap. Un consolidato orientamento giurisprudenziale estende il divieto all'intera giornata, notte inclusa, e non soltanto alle ore in cui il dipendente sarebbe stato impegnato a prestare servizio per la rispettiva attività lavorativa. Il soggetto titolare dei permessi della legge 104/1992 non è *autorizzato* neanche a svolgere le normali attività di gestione domestica fuori dall'abitazione, come ad esempio fare la spesa o ritirare la biancheria dalla lavanderia. Egli invece potrebbe compiere tutte quelle attività funzionali all'assistenza come l'accompagnare l'invalide in auto, ritirare in farmacia le medicine o eventuali prescrizioni di farmaci.

Contestualmente alla consegna in segreteria e/o a mezzo mail, il personale beneficiario dovrà comunicare anche ai coordinatori di plesso interessati.

Si confida in un puntuale adempimento

**La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Emilia Di Blasi**

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)